

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

3° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 27 OTTOBRE 1983

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi» (263), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 6, 11
URBANI (PCI)	6
VETTORI (DC), relatore alla Commissione ..	2

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi» (263), approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, concernenti disposizioni sulle scorte dei prodotti petroliferi», già approvato dalla Camera dei deputati.

Ringrazio il sottosegretario Nicola Sanese per essere intervenuto. Devo scusarmi con lui, come con tutti i colleghi, per conto della 1^a Commissione che non è stata in grado di fornirci il parere. Infatti avremmo dovuto acquisire i pareri della 6^a e della 1^a Commissione: la 6^a ha inviato il proprio parere mentre la 1^a non lo ha rimesso in tempo. Noi quindi non potremo concludere l'esame del provvedimento con la votazione finale perchè il Regolamento non ce lo consente. Possiamo però ugualmente avviare l'esame e, se possibile, compatibilmente con i lavori dell'Aula, concluderlo eccettuando la votazione finale che si potrà tenere invece la settimana prossima, una volta giunto il parere della 1^a Commissione.

Prego il senatore Vettori di riferire sul disegno di legge.

VETTORI, *relatore alla Commissione*. In un paese importatore netto di prodotti petroliferi come l'Italia, il problema delle relative scorte di riserva, cosiddette d'obbligo, è sempre stato presente.

Già nel 1934, a parte il dirigismo generalizzato, il razionamento ed il basso consumo, tutti i concessionari di depositi - e non erano ammessi depositi senza concessione - erano tenuti ad una scorta d'obbligo fino al 30 per cento del volume del deposito autorizzato, obbligo che veniva, di volta in volta, commisurato per ciascun decreto di concessione.

Questa regola, unitamente a quella generalizzata del 20 per cento del volume dei depositi di cui al Decreto ministeriale 13 agosto 1968 ed al sostanziale recepimento di direttive comunitarie generalizzate e specifiche, ha permesso «il superamento» delle crisi petrolifere succedutesi dal 1973 in poi.

La duplice valenza delle crisi (disponibilità della materia e prezzo) ha evidenziato, per un grande consumatore come l'Italia, la necessità di attenuare gli effetti di fattori internazionali come le improvvise frizioni politico-militari in diverse parti del mondo.

La legge 10 febbraio 1981, n. 22, ha perciò affrontato la disciplina delle scorte petrolifere, fissando in 100 giorni di consumo a base annua

di prodotti petroliferi il livello delle scorte di riserva cui sono tenuti da precedenti disposizioni (Regolamento R.D.P. del 20 luglio 1934 n. 1303 della legge 8 febbraio 1934, n. 367 e D.M. 13 agosto 1968) i titolari di concessione per impianti di raffinazione e deposito di olii minerali.

La stessa legge impone ai titolari di concessioni per impianti di deposito di olii minerali commerciali di aumentare le scorte di riserva (fissate dal D.M. 13 agosto del 1988) dal 20 al 30 per cento della capacità del deposito stesso.

Un terzo contenuto della citata legge riguarda l'affidamento all'ENI, con corrispondente supporto finanziario di 300 miliardi di lire, della costituzione e della gestione di una scorta strategica di petrolio greggio e di prodotti petroliferi, di caratteristiche e dimensioni fissate dal Ministero dell'industria.

Per i tre adempimenti così riassunti, la legge fissa un termine di un anno con l'obbligo del Ministro dell'industria di presentare ogni tre mesi una relazione al Parlamento sull'andamento delle scorte strategiche, delle scorte di riserva e delle ulteriori giacenze di olii minerali, nonché ogni anno un prospetto dettagliato dei depositi esistenti e comunque obbligati a tenere scorte di riserva.

Con il decreto-legge 30 settembre 1982 n. 688 convertito, con modificazioni, nella legge 27 novembre 1982, n. 873, l'obbligo delle scorte di riserva è stato esteso, colmando una lacuna riscontrata, agli importatori di prodotti petroliferi finiti (articolo 21, primo comma) e fissato nella misura del 5 per cento per anno, per prodotto e per importatore; con lo stesso articolo è stata concessa la dilazione di un anno per la costituzione della scorta di riserva degli importatori ed anche per la integrazione delle scorte di riserva di cui all'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981 n. 22, limitatamente peraltro ai depositi per uso commerciale, secondo un emendamento approvato in Aula.

Il sopravvenuto favorevole andamento degli approvvigionamenti petroliferi ed il disegno di evitare aumenti di costo e di prezzo, per effetto di oneri gestionali e finanziari in crescente tensione per il costo del denaro e per il cambio lira-dollaro, hanno fatto riconsiderare la questione. È stata così approvata la legge 20 dicembre 1982, n. 924 che ha differito ulteriormente al 30 settembre 1983 l'adempimento, sia dell'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi finiti sia dell'obbligo di integrazione delle scorte stesse previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22.

Si rammenta che l'obbligo di costituzione della scorta strategica da parte dell'ENI per effetto dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, ha mantenuto la scadenza temporale al 4 marzo 1982.

L'attuale andamento degli approvvigionamenti sembra favorevolmente consolidato, in presenza di una inversione di tendenza dei prezzi del greggio.

Con il disegno di legge presentato, il Governo ritiene opportuno non rendere operanti gli obblighi di ampliamento delle scorte di riserva con la prevista scadenza del 30 settembre, pur mantenendo ferma la previsione degli obblighi stessi.

Per il possibile rapido insorgere delle esigenze poste a base della legge di disciplina più volte citata, l'operatività originariamente prevista

viene sottoposta a valutazione e conseguente determinazione del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro delle finanze.

L'articolo unico del disegno di legge n. 263 conferma peraltro l'obbligo delle scorte di riserva per gli importatori di prodotti finiti con la decorrenza del 1° ottobre 1983 e secondo la misura del 5 per cento su base annua, come fissato dall'articolo 21 del decreto-legge 688 del 1982.

La Camera dei deputati ha approvato la proposta governativa giovedì 20 ottobre 1983 in sede legislativa della 12^a Commissione permanente, modificando il testo con la inclusione della possibilità di fissare un livello delle scorte di riserva eccezionalmente anche in misura superiore a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 febbraio 1982, n. 22 e con la estensione dell'esonero dall'obbligo - con decorrenza 1° ottobre 1983 - agli importatori di bitumi e di basi per olii lubrificanti, oltre che di gas di petroli liquefatti (G.P.L.).

Il mantenimento dell'obbligo delle scorte di riserva a carico degli importatori di prodotti petroliferi finiti si giustifica con la perequazione effettuata dalla norma stessa rispetto ai raffinatori, tenuto anche presente il forte incremento delle importazioni di prodotti finiti e la riduzione di attività delle raffinerie nazionali.

L'esclusione dall'obbligo delle scorte per gli importatori di gas di petroli liquefatti si giustifica con la situazione di importatore netto dell'Italia per tali prodotti e in conseguenza della riduzione della quantità di greggio lavorato e con la materiale impossibilità di stoccaggio, al momento attuale, per la mancanza di adatti depositi.

L'articolo unico del disegno di legge n. 263 contiene anche un comma che dichiara non applicabili le sanzioni per inosservanza nella tenuta di scorte di riserva dalla data del 1° ottobre 1983 sino all'approvazione della legge.

Come relatore, tenuto conto della discussione in materia svoltasi nell'altro ramo del Parlamento e del progressivo apparire di situazioni in corso di applicazione della legge di disciplina, potrei proporre l'approvazione del provvedimento così come è stato approvato dalla Camera dei deputati; alla nostra sensibilità di legislatori, volta sopra tutto al problema delle scorte in senso quasi tecnico, potrebbe sfuggire qualche altro significato.

La mancanza del parere della 1^a Commissione e le effettive difficoltà di interpretazione di norme oggetto di proroghe, integrazioni, modificazioni, sanatoria e rinvii fanno sorgere l'interrogativo, quanto meno personale, se non sia preferibile una formulazione che si richiami alla prima legge in materia, anziché ad un comma di un articolo di un successivo decreto-legge dedicato ad altra materia.

Ritengo doveroso aggiungere altre notizie per contribuire in qualche modo ad una decisione responsabile.

In data 1° ottobre 1983 il Ministro dell'industria ha emanato un decreto recante norme per disciplinare l'obbligo della tenuta delle scorte di riserva da parte degli importatori di prodotti petroliferi finiti; si tratta di un adempimento annunciato dal disegno di legge n. 263 che è stato presentato alla Camera dei deputati il 4 ottobre 1983 e che contiene la previsione di un concerto con il Ministro delle finanze per regolare la materia.

Su tale decreto ministeriale il giudizio è positivo, essendo necessario dare attuazione all'articolo 21 della legge 27 novembre 1982, n. 873, che sancisce in maniera sommaria l'obbligo di scorte di riserva per gli importatori di prodotti petroliferi finiti, probabilmente in precedenza dimenticato nel contesto di molte norme di mero contenuto fiscale.

Il ricorso ad un altro decreto concertato con il Ministro delle finanze, previsto dal disegno di legge n. 263, potrà avvenire (se si mantiene il testo) per future esigenze di aggiornamento o di adeguamento.

Il Ministro dell'industria ha emanato anche un secondo decreto in data 6 ottobre 1983 per la riduzione temporanea delle scorte di riserva di prodotti petroliferi, anticipando in via amministrativa un provvedimento che sembra vada adottato per legge.

Sono condivisibili le motivazioni espresse in premessa nel citato decreto ministeriale ed è comprensibile la ricerca di una regolamentazione della materia limitata a tre mesi, ma sollecita per la scadenza del 1° ottobre 1983, applicando la sanatoria fiscale e penale sottesa al provvedimento.

Il richiamo al comma ottavo dell'articolo 1 della legge 10 febbraio 1981, n. 22, contenuto nel citato decreto ministeriale, induce a ritenere il decreto ministeriale frutto di una interpretazione estensiva se non errata dello stesso, vuoi per l'espressione letterale che per il chiaro contesto delle intenzioni del legislatore. Una rapida consultazione di alcuni autorevoli membri della 1^a Commissione fa ritenere che l'interpretazione possa essere criticabile da parte di un giurista o di un giudice che debba applicare la legge.

L'approvazione del disegno di legge n. 263, che stiamo trattando, renderà superfluo il decreto ministeriale del 6 ottobre 1983, sul quale non desidero esprimere alcun giudizio di carattere operativo e neanche politico, in quanto potremmo essere indotti a polemizzare su un fatto che viene tecnicamente superato dalla approvazione del disegno di legge in oggetto.

Gli adempimenti governativi, quanto a relazione trimestrale ed annuale sull'andamento delle scorte di riserva e strategiche, si possono considerare sostanzialmente assolti, anche se non completamente quanto a cadenza temporale.

Alla relazione ministeriale del 23 gennaio 1982 e del 1° dicembre 1982 si è unita la relazione recentissima del 19 ottobre 1983, corredata da diversi allegati, compreso il rendiconto della gestione delle scorte strategiche per il 1982, redatto in data 10 maggio 1983 dall'apposito comitato di riscontro.

Dalla documentazione è possibile rilevare:

1) che la situazione delle scorte di riserva (censita mensilmente) ha sempre superato il livello dei 90 giorni di consumi ed anche i cento giorni di consumo. Vedansi, per il 1982, gli allegati 3 e 4 alla relazione ministeriale del 1° dicembre 1982, con scorte totali di 17,4 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi contro giacenze totali di 24,4 milioni di tonnellate. Vedansi ancora per il 1983 gli allegati 11 e 12 alla relazione ministeriale del 19 ottobre 1983, che dichiara scorte totali di 17,4 milioni di tonnellate e giacenze totali di 23,3 milioni di tonnellate;

2) che il Ministro ha censito sia nel 1982 che nel 1983 i depositi esistenti (come da allegato 13 alla relazione del 19 ottobre 1983) regione per regione, zona per zona, verificandone le scorte;

3) che all'ENI sono state impartite tempestive istruzioni per la costituzione e la gestione della scorta strategica;

4) che la scorta strategica è stata costituita e localizzata entro i termini di tempo fissati, nonostante i ritardi nel versamento dei finanziamenti;

5) che il comitato di riscontro per la scorta strategica, previsto dalla legge 10 febbraio 1981, n. 22, ha dato atto dell'operato dell'ENI, attraverso l'AGIP petroli, nella costituzione e nella gestione della scorta strategica, individuando peraltro i punti di non facile adempimento, vista la complessità della materia sia dal lato giuridico e fiscale, sia per la parte finanziaria e valutaria.

Confido che il dibattito consenta un approfondimento del disegno di legge e resto a disposizione per i chiarimenti che venissero chiesti anche in ordine alla relazione governativa che ho tentato di riassumere. Mi riservo, inoltre, adeguate proposte che dovessero discendere dall'atteso parere della 1^a Commissione del Senato.

PRESIDENTE. Prima di dare avvio alla discussione generale, debbo associarmi al rilievo fatto dal senatore Vettori, come relatore, in ordine all'anomala procedura che è stata seguita. Ritengo che il Governo abbia fatto bene a non ricorrere alla decretazione di urgenza, però non condivido la procedura che è stata seguita, cioè quella di presentare il disegno di legge e contemporaneamente procedere con provvedimento amministrativo. Vorrei far presente, infatti, al rappresentante del Governo che noi avremmo apprezzato di più se il disegno di legge fosse stato presentato prima ed eventualmente poi, per ritardi del Parlamento, si fosse ricorso ad una procedura amministrativa, come quella che è stata seguita o, addirittura, ad una procedura legislativa di urgenza. Sottolineo ciò affinché rimanga agli atti questo richiamo, che non vuole essere un fatto personale nè nei confronti del sottosegretario Senese nè nei confronti del Ministro, ma che è un fatto di carattere generale su cui anche la Camera dei deputati si è espressa, richiamando l'opportunità di non seguire queste procedure atipiche, sicchè ha fatto bene il relatore a sollevare in questa Commissione il problema.

URBANI. Questo disegno di legge sulle scorte deve essere valutato da un duplice punto di vista. Una prima considerazione da fare è che questo disegno di legge ha una storia abbastanza tormentata, soprattutto qui al Senato, e che, secondo i rilievi che sono stati fatti già dal relatore e dal Presidente, presenta elementi di confusione, come specificherò meglio dopo. Prima di procedere all'esame di questo provvedimento vorrei fare una considerazione di ordine più generale; vorrei cioè specificare che si tratta un provvedimento di carattere settoriale nell'ambito della normativa del settore petrolifero e anche di un provvedimento che, con ragioni motivate (anche se su questa materia dobbiamo andare cauti), risponde ad esigenze di settori naturalmente molto importanti come quello degli operatori del settore petrolifero,

delle compagnie petrolifere, dei commercianti all'ingrosso, dei titolari di depositi e degli importatori. Quindi ci troviamo di fronte ad un altro provvedimento specifico e settoriale che, oltre tutto, risponde ad esigenze degli operatori del settore ma senza essere riferito ad un quadro generale e senza che queste misure siano collegate a quei criteri di ristrutturazione del settore che del resto sono stati ben precisati nel piano energetico nazionale. Desidero ricordare soltanto il piano di ristrutturazione del sistema di raffinazione e il piano di ristrutturazione e di razionalizzazione del sistema di distribuzione.

In questa materia dobbiamo attuare una politica generale e soprattutto una politica dell'energia e dobbiamo risolvere il problema dei rapporti tra il Governo e il potere pubblico e gli operatori privati, che in questo caso, tra l'altro, sono tra gli operatori che hanno maggiore forza e capacità di intervento, come le multinazionali e le compagnie petrolifere.

Ci si pone allora la questione, che diventa la questione nodale, se sia giusto e ragionevole assumere provvedimenti uno per volta, come quei provvedimenti che hanno in qualche modo rappresentato una risposta positiva a richieste, a preoccupazioni e ad esigenze delle compagnie e degli importatori, senza venire ad una contrattazione sui punti sui quali l'intervento delle compagnie stesse è decisivo in modo particolare. Mi riferisco, per esempio, al mantenimento della loro presenza in Italia e alla trasformazione e modificazione del sistema del settore petrolifero italiano, in cui, secondo una logica che finora non è stata mai smentita, le compagnie sono, insieme a quelle di bandiera, attori principali nell'ottica di una concezione pluralistica dell'approvvigionamento petrolifero. Questa ritengo che sia la questione fondamentale.

La, storia di questa norma, ma non solamente di questa (mi riferisco anche a come è stato affrontato il problema dei prezzi in sorveglianza o a regime amministrato) e la storia di questi provvedimenti mostrano una passività ed una latitanza da parte del Governo che costituiscono veramente il fatto fondamentale; e lo dobbiamo constatare quando affrontiamo un provvedimento di questo genere.

Il piano energetico nazionale diceva, mi pare, (uso il termine «diceva» perchè ricordare il Piano energetico nazionale presto diventerà puramente rituale, anche se non so se il collega Aliverti, che ha partecipato ai relativi lavori, sia d'accordo) che il piano di ristrutturazione della raffinazione ed il piano di ristrutturazione degli approvvigionamenti dovevano essere presentati (mi pare che questo lo avesse definito addirittura una delibera CIPE) tre mesi dopo quel 12 dicembre in cui molto rapidamente era stato approvato, con modifiche e con precisazioni, il Piano energetico nazionale. Adesso viene presentato di nuovo, dopo che si è fatto un provvedimento sui prezzi, un provvedimento sulle scorte con carattere di urgenza, sia pure mascherato nel modo che è stato illustrato qui dal Presidente, senza che vi sia nessun richiamo e nessun collegamento e soprattutto senza che venga data alcuna informazione circa l'avvio almeno di questi tre piani fondamentali, tutti e tre disattesi: il piano di approvvigionamento, il piano di ristrutturazione e il piano di distribuzione nei punti di vendita.

Bisogna tener presente che esiste uno stretto legame tra il piano di approvvigionamento ed il piano di ristrutturazione della raffinazione.

Infatti, finchè non abbiamo avuto gli effetti della crisi petrolifera, in Italia esisteva un'alta capacità di raffinazione tanto da essere definita «portaerei di raffinatori».

Naturalmente tutto questo avveniva secondo il principio del pluralismo, tendendo a limitare l'area della compagnia di bandiera e a riconoscere la presenza delle compagnie multinazionali. Tutto questo si verificava anche per un equilibrio funzionale ai problemi di flessibilità necessaria all'approvvigionamento di un mercato mondiale rilevante nel quale ogni posizione di monopolio, sostanzialmente, sarebbe stata negativa.

Ora, mano a mano che la crisi è aumentata e che noi non siamo intervenuti sulla stessa, come invece hanno fatto altri paesi, abbiamo avuto come effetto un processo di disimpegno delle compagnie petrolifere che continua ancora oggi.

Tale disimpegno ha delle cause che non devono essere sottovalutate perchè rappresentano il dato principale da cui partire. Infatti, uno dei dati fondamentali è che le compagnie petrolifere vanno verso aree (particolarmente quella nordamericana) dove si compie una ricerca sfrenata di nuove riserve petrolifere.

Questa politica di fortissima ricerca e di incentivi viene, unitamente al cambio del dollaro, a pesare soprattutto sull'Europa, spiegando così la tendenza delle compagnie petrolifere a preferire, ripeto, il mercato nordamericano a quello italiano (ma anche a quello europeo); si tratta di una tendenza abbastanza generalizzata, da considerare come elemento di partenza. Allora, proprio per questo, la politica del nostro Governo dovrebbe essere improntata al dato che in Italia esistono compagnie importanti e che il mercato italiano resterà, comunque, sempre interessante.

Occorre, quindi, una politica che tenda a strappare alle compagnie petrolifere degli impegni (a medio e a lungo termine) di presenza, anche attraverso una radicale modifica del carattere della struttura di raffinazione del nostro paese, che è nata in un periodo in cui si tendeva a raffinare il barile di greggio cercando di realizzare maggiormente prodotti intermedi che non prodotti finiti e di ultima produzione. Questo sarebbe, quindi, l'aggancio del piano di approvvigionamento con quello di ristrutturazione. Naturalmente, per fare tutto ciò occorrono sia l'impegno che gli investimenti.

Credo che tutti sappiano che le compagnie, da oltre dieci anni, non hanno più investito (cioè da quando i prezzi sono sfavorevoli) salvo qualche raro caso (per esempio la Esso l'unico investimento l'ha fatto ad Augusta, dove dispone di una raffineria con un ciclo petrolifero molto sofisticato). Ma il Piano energetico nazionale sottolineava l'urgenza (aveva infatti dato tre mesi di tempo sia per il piano di approvvigionamento che per il piano di raffinazione) prevedendo che, qualora la presenza delle compagnie petrolifere si fosse ulteriormente ridotta ed il Governo non riuscisse ad ottenere impegni a medio e a lungo termine, si sarebbe dovuta riaffrontare una nuova filosofia dell'approvvigionamento.

Infatti, è cosa sicura che oggi la quantità dei prodotti che entrano in Italia si sposta sempre di più dai raffinatori agli importatori; questi ultimi, però, non danno garanzie per il domani, nel caso cambiasse la

situazione di stasi del mercato, dal momento che gran parte di essi ha un carattere speculativo e quindi, in una situazione non favorevole, verrebbe a mancare. Si deve tener presente tutto ciò, anche in relazione alla modifica che viene proposta qui, in questa sede, con molta timidezza, circa la ripartizione degli oneri delle scorte tra raffinatori e importatori.

Nelle considerazioni che ho fatto, però, l'aspetto fondamentale è un altro. In questo momento ci affidiamo in misura troppo ampia agli importatori che sono dei commercianti nati in un momento di congiuntura e che domani, in una diversa situazione della stessa, ripeto, non daranno nessuna garanzia. L'approvvigionamento è un fatto che non deve dipendere dalle situazioni congiunturali; soprattutto non deve dipendere da strutture legate alla congiuntura.

Ecco dove si trova il punto debole del disegno di legge, perchè esso, poco o tanto, insieme ad altre misure e ad altre richieste, rappresenta uno degli elementi essenziali per una contrattazione con le compagnie petrolifere.

Questa questione, quindi, doveva essere posta con più vigore alla Camera dei deputati e il Governo, se avesse questa sensibilità, dovrebbe prendere in considerazione la elaborazione di un pacchetto di misure da presentare, come elemento di contrattazione, alle compagnie petrolifere per giungere alla definizione di un quadro stabilito dal potere pubblico, per ottenere un programma preciso di investimenti e di ristrutturazione del sistema di raffinazione e per ottenere che le compagnie stesse si adeguino a certe situazioni, accettando la modifica delle condizioni di mercato, delle ragioni di scambio e, quindi, una presenza riqualificata nel settore.

Non si deve dimenticare, poi, l'altra questione essenziale (soprattutto per il Governo) riguardante il piano di ristrutturazione della distribuzione. È una questione scandalosa perchè da anni tutti eravamo d'accordo sul fatto che bisognava ridurre drasticamente i punti-vendita; si era anche detto di seguire, nella ristrutturazione di questo comparto, il criterio del consumo medio europeo, dal quale siamo molto lontani.

Dai tempi del ministro Bisaglia (famoso per le sue «latitanze») le cose sono rimaste invariate nonostante l'avvento di Ministri pieni di «*fair-play*» (come il ministro Pandolfi) o un po' mondani (come il ministro Altissimo), perchè si è naufragati sullo scoglio del Fondo di riconversione che doveva incentivare l'abbandono di quelle aziende di distribuzione che non erano più sul mercato e che avrebbero dovuto essere abbandonate.

A questo punto devo dire che un Governo che si ponesse l'obiettivo di stabilire un rapporto diverso e paritario con le compagnie avrebbe dovuto usare anche la legge sulle scorte come una moneta di scambio per gli impegni, soprattutto, della presenza e quindi per la elaborazione del piano di riorganizzazione della raffinazione nel nostro paese.

Questa è la ragione principale per cui noi diamo un giudizio negativo sul disegno di legge. Ma veniamo agli altri motivi di riserva e di critica al disegno di legge stesso. Prima di tutto voglio riconoscere i suoi aspetti anche positivi, quali la delegificazione. Noi l'avevamo chiesta in un ordine del giorno che è stato approvato dal Senato quando dovette

ritornare su una propria decisione che dava immediata esecuzione all'adeguamento delle scorte sancito dalla legge n. 22 del 1981. La Camera dei deputati, però è stata di diverso avviso; ha ritenuto, infatti, che tale adeguamento dovesse slittare di un anno.

A quel punto, mancando le relazioni trimestrali (poi in gran parte presentate) che cosa è accaduto?

È venuto fuori che se le scorte devono oscillare, cioè aumentare o diminuire in relazione alle oscillazioni del mercato, è molto più logico che questo lo faccia il Ministro, anche per ragioni di rapidità e di prontezza. Noi la abbiamo chiesta e la delegificazione viene proposta, in effetti, anche se ho ancora delle perplessità - e vorrei in proposito sentire il parere dei colleghi - circa la chiarezza con cui l'articolo 1 definisce la norma; credo che anche i nostri compagni alla Camera abbiano contribuito alla elaborazione di questa norma. Ma le ragioni del contendere tra di noi sono ben altre.

C'è una questione da sollevare che non è solo formale e che domani potrebbe anche diventare sostanziale: mi pare che la modifica venga riferita ad una norma abrogata invece che alla norma in vigore, anche se, sostanzialmente, si tratta di due norme uguali. Ma la legge di conversione, che ha ripristinato la norma che il Senato aveva cancellato, non copre la norma abrogata, mentre invece qui si fa riferimento a quella che è la norma abrogata.

Faccio questa osservazione di carattere formale e mi rimetto alla opinione della Commissione affinché non si corra poi il rischio di avere una legge che non funziona o che può essere impugnata.

La seconda è una questione che non so se sarà sollevata dalla 1^a Commissione. A fior di labbra, il relatore ci ha informato del fatto che - e credo che questa sia una procedura abbastanza abnorme che non era mai stata seguita - dal momento che il 30 settembre scadeva il termine del rinvio, il Governo - che anche in questo era arrivato in ritardo - non ha voluto fare il decreto; esso ha fatto invece il disegno di legge, ma ha coperto in maniera illegittima - a mio parere - il periodo che intercorrerà tra il 30 settembre e il giorno in cui questo disegno di legge sarà approvato con un decreto ministeriale. Ora, il decreto ministeriale è una finzione, tanto è vero che il Ministro credo se ne sia accorto o comunque ci suggerisca un provvedimento per cautelarsi.

Che cosa significa che, come è detto al primo, al secondo e al terzo paragrafo, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1 per le inosservanze relative al periodo che va dal 1° ottobre alla data di entrata in vigore della presente legge?

Significa che, evidentemente, il Ministro si confessa e dice: «Guardate che, nonostante il mio decreto, questo periodo è scoperto e chi ha compiuto delle inosservanze in questo tempo è assolto».

Si tratta quindi di una norma contraddittoria perchè da una parte si è fatto un decreto, che dovrebbe coprire questo periodo, e dall'altra si dice, in sostanza, che si depenalizzano coloro che si sono trovati scoperti su questo problema delle scorte.

Quando dicevo che la legge presenta elementi di confusione, mi riferivo a tutte queste contraddizioni; ed io credo che la 1^a Commissione le sue incertezze le abbia anche in relazione a questo aspetto.

Tratto infine un'altra questione.

Non si capisce bene per quale ragione il Governo, accettando un ordine del giorno che pone gli importatori in una posizione corretta nei riguardi dell'onere delle scorte, non abbia accettato l'emendamento e non abbia subito tradotto in norma quello che dice di volere accettare come ordine del giorno.

Noi riteniamo che tale deficienza possa essere corretta e quindi la mia parte politica presenterà un emendamento.

Concludo riservandomi di intervenire nuovamente in sede di discussione degli articoli e preannunciando che, da parte nostra, c'è l'intenzione di presentare un emendamento o, quantomeno, di aderire agli eventuali emendamenti che fossero necessari, dietro suggerimento della 1^a Commissione o su indicazione della nostra Commissione, per quanto riguarda i problemi aperti dall'articolo 1; abbiamo inoltre l'intenzione di presentare un ordine del giorno che conterrà elementi di giudizio circa la necessità di una contrattazione con le compagnie petrolifere per arrivare ad un programma, ad una piano nei tempi più rapidi per la raffinazione e la ristrutturazione del sistema di distribuzione.

Il nostro comportamento nei confronti dell'accettazione della sede deliberante o del rinvio in Aula dipenderà dalla possibilità di stabilire, sui punti che più sono importanti, una posizione unitaria di consenso, la più larga possibile.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. ETTORE LAURENZANO